

ORIGINALI

# COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE

Provincia di Imperia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108 del Registro delle deliberazioni

N. \_\_\_\_\_ di Prot.

OGGETTO: *Individuazione del Funzionario Responsabile con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (Decreto Legge n. 5/2012 convertito in legge n. 35/2012).*

L'anno duemilatredici il giorno sette del mese di ottobre, alle ore 12.30, in San Bartolomeo al Mare, nella Sede Comunale.

Previa convocazione ai sensi dell'art.26 dello Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti:

		Presente	Assente
RAGNI Adriano	Sindaco	SI	
URSO Valerio	Vicesindaco	SI	
NEGLIA Maria Giacinta	Assessore		SI
LA GAMBA Enzo	Assessore	SI	
ARIMONDO Ornella	Assessore		SI

Assiste il Vice-Segretario Comunale Sig. ALONZO Dott. Pier Luigi

IL SINDACO

Constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto:

OGGETTO: Individuazione del Funzionario Responsabile con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (Decreto legge n. 5/2012 convertito in Legge n. 35/2012)

## LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che è stato acquisito l'allegato parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 T.U. 267/2000 e che non è necessario acquisire il parere contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti né indiretti alla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

VISTO il DL 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, cosiddetto "*Semplifica Italia*", recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo con il quale il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di "*modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione*".

VISTI, in particolare, gli artt. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e 13, comma 01, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della L.241/90, introducendo tra l'altro, i commi /bis, 9/ter, 9/quater e 9/quinqies, che espressamente recitano:

*9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*

*9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia (...).*

**RILEVATO** che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012.

### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;
- le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

**CONSIDERATO** altresì che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

**RICORDATO**, a tal ultimo proposito, che la legge n. 69/2009 fa sistema con quella oggetto della presente deliberazione per i seguenti pregnanti motivi:

- la materia è stata oggetto di innovazione con l'articolo 7 della legge 69/2009 al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni.





- a seguito della citata legge 69/2009, il rinnovato articolo 2 della legge 241/1990 stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni (termine in precedenza fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 241, prevedano un termine diverso;
- all'adozione di tali provvedimenti si provvede con uno o più regolamenti comunali che individuano i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell'amministrazione;
- in ogni caso, i termini fissati dalle amministrazioni non possono comunque essere superiori ai novanta giorni (laddove in precedenza non era fissato alcun limite temporale nella autonoma determinazione dei termini da parte delle amministrazioni);
- tuttavia la legge ammette la possibilità di prevedere termini superiori ai novanta giorni in considerazione della *"sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento."*
- nei predetti casi, tuttavia, il termine massimo di durata non può oltrepassare comunque i centottanta giorni;
- i termini, infine, per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

**RICORDATO**, altresì, che la legge n. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

sotto il primo aspetto, l'articolo 2- *bis* della L. 241 (introdotto dal citato art. 7) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

-sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale.

#### **PRESO ATTO:**

- che la scelta del Legislatore è, altresì, quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della *performance* individuale di cui D.Lgs n. 150/2009 (cd decreto Brunetta) in linea, ancora una volta, con la sopra citata legge n. 69/2009, in particolare l'art. 21, comma 1- *bis*, e nell'art. 23, comma 3 (in una accezione più ampia);

- che tale approccio rimanda a un monitoraggio della prestazione a opera di un soggetto organo di amministrazione attiva, e non soltanto organismo consultivo e di controllo quale Nucleo di valutazione/Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e dunque un soggetto che sia posto in condizioni organizzative tali da valutare complessivamente, e in special modo "organizzativamente e giuridicamente" tali prestazioni;

**VALUTATO** che la norma:

- costituisce il fondamento per la attuazione di un "commisariamento interno" in ciascuna Amministrazione nella quale un soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale si renda inosservante dei termini prescritti, prevedendo per esplicita disposizione che il potere sostitutivo si attesti al massimo livello apicale;

- attribuisce la funzione sostitutiva agli organi tecnico – amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto della sfera politica, ribadendo la scelta ordinamentale in favore della distinzione di



competenze tra sfera politica e sfera gestionale ( si legga la testuale previsione che il sostituto debba essere individuato “ *nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione* ” intendendosi, con il termine “amministrazione”, la sfera “gestionale”);

**VALUTATO**, altresì, che la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la espressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” cd “ Anticorruzione” in particolare per quanto attiene al tema del presente atto:

- impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti 8 art. 1, comma 9, lett. d);
- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (art. 1, comma 15)
- impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al comma 9 lettera d, del sito web istituzionale (art. 1, comma 28)
- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);
- delega il Governo a emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi (art. 1, comma 48).

**RICORDATO** che il comma 7 della predetta legge 190/2012 prescrive che “ *negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione* ”;

**DATO ATTO** che con decreto Sindacale n. prot 10609 del 07/10/2013 il Segretario Generale pro-tempore dell'Ente è stato nominato Responsabile della prevenzione e della corruzione;

**EVIDENZIATO** che risulta anche dalla vigente normativa:

- il recente D.l. n. 174/2012, convertito in L. 213/2012, ha attribuito importanti compiti ai segretari nell'ambito dei controlli interni in quanto partecipano a tutte le forme di controllo interno e sono individuati come responsabili dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva;
- la L. n. 190/2012, individua i segretari quali responsabili anticorruzione per cui agli stessi sono attribuiti incisivi poteri di coordinamento e di verifica sulla intera attività dell'ente;

**CONSTATATO**, per quanto sopra, che anche per quanto attiene alla figura del Segretario Generale è necessario *garantire il rispetto del principio generale di separazione tra il soggetto che partecipa al procedimento amministrativo ed il soggetto che effettua il controllo successivo sui provvedimenti* conseguenti al fine di evitare l'insorgere di ipotesi di incompatibilità e conflitto di interesse;

**VISTO il vigente Regolamento** Comunale di Organizzazione del sistema dei controlli interni (art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 213 del 07/12/2012) ;

**RICORDATO** l'art. 54, del D.Lgs. 82/2005 ( Codice Digitale dell'Amministrazione Pubblica – CAD) sui contenuti dei siti delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento al comma 1, lettere "b" e "c";

**Con votazione favorevole ed unanime espressa ai sensi di legge**

***DELIBERA***

- 1. di approvare** le premesse che sostituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di individuare** nel Segretario Generale *pro tempore* la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L. 241/90;
- 3. di stabilire** che in ragione della configurazione della organizzazione dell'Ente di articolare l'attuazione della presente deliberazione nel modo seguente:
  - nel caso in cui il procedimento debba essere concluso da un Responsabile di procedimento diverso al Responsabile di Area, sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Responsabile di Area, il Segretario Generale procederà in sostituzione;
  - nel caso in cui il procedimento debba essere concluso direttamente dal Responsabile di Area a procedere in sostituzione provvederà il Segretario generale *pro tempore*;
- 4. di dare atto** che, nel caso in cui il Responsabile del procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Funzionario sostitutivo, perché concluda il procedimento attraverso le strutture competenti;
- 5. di trasmettere** copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili di Settore e al Segretario Generale;


Indi, con separata e unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile



Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

(Ragni Adriano)



IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

(ALONZO Dott. Pier Luigi)




RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Bartolomeo al Mare dal giorno 18 OTT. 2013 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.  
San Bartolomeo al Mare li, 18 OTT. 2013



IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE

(Alonzo Dott. Pier Luigi)




COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 18 OTT. 2013 giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgv 18 agosto 2000, n. 267



IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE

(Alonzo Dott. Pier Luigi)



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data - 7 OTT. 2013

- ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgv. 18 agosto 2000, n. 267 (immediata eseguibilità)
- ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgv. 18 agosto 2000, n. 267

San Bartolomeo al Mare li, 18 OTT. 2013



IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Pier Luigi Alonzo)



18 OTT. 2013



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Alonzo Dott. Pier Luigi



COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE  
(Provincia di Imperia)

Allegato alla Deliberazione n. 108 del 07/10/13

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE / ~~DEL CONSIGLIO COMUNALE~~**

OGGETTO Individuazione del Funzionario Responsabile con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (Decreto legge n. 5/2012 convertito in Legge n. 35/2012)

**PARERI ART. 49 – COMMA 1 – T.U. 18.08.2000 N.267**

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO:**

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, parere **favorevole** / ~~contrario~~ alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**AREA AMMINISTRATIVA:**

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere **favorevole** / **contrario** alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**AREA TECNICA:**

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere **favorevole** / **contrario** alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**AREA VIGILANZA:**

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere **favorevole** / **contrario** alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

118 OTT. 2013



